




LA NUOVA IMMAGINE DEL TERZO SETTORE



Dott.ssa VERONICA MONTANI - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

L'EVOLUZIONE DELL'ECONOMIA

Società moderna



l'economia si stacca dalla comunità e si divide in due ambiti: *privata* orientata alla produzione e al profitto, *pubblica* orientata alla redistribuzione (welfare);

Società post-moderna

nasce l'economia relazionale, come risposta efficace ed efficiente alla nuova domanda sociale.

QUESTIONE TERMINOLOGICA






- 336.275 istituzioni non profit (+10% rispetto al 2011);
- 789 mila dipendenti (+15% rispetto al 2011);
- 5,5 milioni di volontari (+16% rispetto al 2011);
- L'85,3% è costituito da associazioni (riconosciute e non riconosciute);
- Le cooperative sociali (pari al 4,8% delle istituzioni) raccolgono più della metà dei dipendenti (52,8%), quota in crescita rispetto al 2011 (circa +5 punti percentuali).
- In diminuzione la quota di dipendenti delle istituzioni non profit impiegati nelle fondazioni (pari all'11,3% nel 2015, rispetto al 13,5% del 2015).
- Le istituzioni che operano grazie all'apporto di volontari sono 267.529 (il 79,6% cento delle unità attive, con un incremento del 9,9% sul 2011).
- Le istituzioni che impiegano lavoratori dipendenti sono 55.196, pari al 16,4 per cento delle istituzioni attive (con un incremento del 32,2 per cento rispetto al 2011).



Il non profit sul territorio

- ✓ Si conferma la **concentrazione** delle istituzioni non profit nell'**Italia settentrionale** dove è presente più della metà delle unità;
- ✓ la **Lombardia** e il **Veneto** restano le regioni con la presenza più consistente di istituzioni, con quote rispettivamente pari al **15,7%** e all'**8,9%**;

Rispetto al 2011 si osserva un leggero incremento della quota nelle regioni del Centro-Sud



DAL PREGIUDIZIO VERSO I CORPI MORALI...

Storicamente pregiudizio nei confronti dei corpi morali

idea che la proprietà dovesse esser liberata dai tanti vincoli che ne impedivano la circolazione

paura verso le forme di segregazione patrimoniale



La disciplina relativa alle associazioni e fondazioni, così come prevista dal codice civile del 1942, appare di per sé

➤ **scarna**

➤ **con forti profili di disciplina sul piano del diritto pubblico**

➤ **ostile o sospettosa**

LE BASI DEL CAMBIAMENTO

- la Costituzione, con gli articoli 2, 3 e 18, valorizza le formazioni sociali quale luogo elettivo per lo svolgimento della personalità degli individui
- mutata rilevanza della ricchezza immobiliare in favore di altre forme di ricchezza a carattere finanziario
- l'art. 36 c.c. da residuale diviene centrale

I CAMBIAMENTI..

- 1) Abrogazione degli **artt. 17, 600, 786 e 2659 c.c.**
- 2) Procedimento di **riconoscimento della personalità giuridica** (D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361):

procedimento accentrato presso la **Prefettura** competente per territorio


sistema semi-automatico però rimangono ancora alcuni controlli sullo **scopo possibile e lecito** e sull'**adeguatezza del patrimonio** dell'ente rispetto al fine che vuole perseguire

NASCITA DELLA LEGISLAZIONE SPECIALE

organizzazioni non governative (l. n. 49 del 1987),
fondazioni bancarie (l. n. 218 del 1990),
organizzazioni di volontariato (l. n. 266 del 1991),
cooperative sociali (l. n. 381 del 1991),
associazioni sportive dilettantistiche (l. n. 398 del 1991),
fondazioni musicali (d.lgs. n. 367 del 1996),
Onlus (d.lgs. n. 460 del 1997),
associazioni di promozione sociale (l. n. 383 del 2000),
imprese sociali (d.lgs. n. 155 del 2006)

SI PARLA DI TERZO SETTORE..

La Terzietà è evocativa di una relazione di mera alternatività rispetto all'azione del Pubblico e del Mercato, senza che ad essa possa attribuirsi un connotato di marginalità o residualità.



LA RIFORMA



L'ITER DELLA RIFORMA



**12 APRILE
2014**

**MATTEO RENZI ANNUNCIA
LA RIFORMA DEL TERZO
SETTORE**



**9 APRILE
2015**

**LA CAMERA DEI
DEPUTATI APPROVA IN
PRIMA LETTURA IL
DISEGNO DI LEGGE
DELEGA**



**30 MARZO
2016**

**IL SENATO DELLA
REPUBBLICA APPROVA IN
SECONDA LETTURA IL
DISEGNO DI LEGGE DELEGA**



**25 MAGGIO
2016**

**LA CAMERA
APPROVA IN VIA
DEFINITIVA IL
DISEGNO DI LEGGE
DELEGA**



LA LEGGE DELEGA 106/2016

6 giugno 2016:

Publicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 106
“Delega al Governo per la riforma del Terzo settore,
dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile
universale”

E L'ITER DEI DECRETI ATTUATIVI

12 maggio 2017 – Il Consiglio dei Ministri approva gli schemi di decreti legislativi relativi a **Codice del Terzo Settore, 5 per mille, Impresa sociale**

2 agosto 2017 - Il decreto legislativo 117/17 sul **Codice del Terzo settore** viene **pubblicato** in Gazzetta Ufficiale

I CORRETTIVI

10 settembre 2018: correttivi al codice

13 dicembre 2018: la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato il disegno di legge di conversione del c.d. decreto-legge “fiscale”

LE CIRCOLARI

29 dicembre 2017: Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni

27 dicembre 2018: Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari

11 gennaio 2019: Adempimento degli obblighi di trasparenza
e di pubblicità.

UNA RIFORMA DIFFICILE DA LEGGERE

La legge delega 106/2016 è stata attuata da:

- D.lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore
- D.lgs. 112/2017 Impresa sociale
- D.lgs. 111/2017 Cinque per mille
- D.lgs. 40/2017 Servizio civile universale
- D.P.R. 28 luglio 2017 Statuto FIS

COSA SI E' ATTUATO DELLA LEGGE DELEGA?

- definizione normativa di Terzo Settore e del perimetro soggettivo ed oggettivo **ATTUATO**
- revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile **NON ATTUATO**
- riordino e revisione organica della disciplina speciale e redazione di un "Codice del Terzo Settore" **ATTUATO**



Codice civile

Attuata solo TRASFORMAZIONI, FUSIONI E SCISSIONI

con l'introduzione del nuovo art. 42 bis c.c.

IL CTS

104 articoli

diritto civile, diritto tributario, diritto amministrativo

- Rapporto tra fonti:

- 1) Norme particolari prevalgono su quelle generali

- 2) Le norme generali si applicano ove non derogate ed in quanto compatibili

- 3) Norme del codice civile in quanto compatibili

IL «DIRITTO DEL TERZO SETTORE»

La riforma crea il «Diritto del Terzo settore», che produce:

- Parità di trattamento, riconoscimento e visibilità
- Identità dell'ente del terzo settore (ETS)
- Disciplina del soggetto ETS

QUALI SONO I “BENEFICI” DEL CODICE?

- 1) Avvalersi di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale
- 2) Esercitare attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici
- 3) Avvalersi dei regimi fiscali di favore

L'ENTE DEL TS

ART. 4 decreti attuativi

«Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.»

ETS «TIPICI»

- Organizzazioni di volontariato (ODV)
- Associazioni di promozione sociale (APS)
- Enti filantropici
- Imprese sociali (incluse le cooperative sociali)
- Reti associative (e reti associative nazionali)
- Società di mutuo soccorso

ETS «ATIPICI»

le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società

Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13.



SOGGETTI ESCLUSI

Non sono enti del Terzo settore:


- le **amministrazioni pubbliche** (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

- le **formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti**

- le **fondazioni bancarie**



La definizione di ETS si allarga oltre i confini
del libro I del c.c.
e abbraccia, in parte, anche quelli
del libro V del c.c.
(in particolare, cfr. impresa sociale)






Che cosa accomuna gli enti del Terzo settore?

Il requisito in negativo: *non distribution constraint*

Ora requisiti in positivo



I REQUISITI DELL'ETS



REQUISITI COSTITUTIVI DELL'ETS: FORMA

Affinchè un ente possa essere un ETS deve rispettare una serie di requisiti:

A) Forma giuridica di associazione, riconosciuta o non, o di fondazione, o di altro ente privato non societario (salvo che per imprese sociali)

FINALITA'

B) il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

il fine dell'ente

[*rectius*: la ragione per cui svolge la sua attività]

diventa elemento costitutivo dell'ETS



L'elemento teleologico diventa l'elemento qualificante che maggiormente distingue l'ETS rispetto alle associazioni e alle fondazioni (enti senza scopo di lucro) di cui al codice civile

secondo un rapporto di inclusione:

Enti senza scopo di lucro sono ente includente

ETS sono enti inclusi

ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

C) lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi (art. 5)

Elenco di 26 settori, tassativo ma aggiornabile mediante d.p.c.m.

interventi e servizi sociali

interventi e prestazioni sanitarie

prestazioni sociosanitarie

educazione, istruzione, formazione professionale, nonché attività culturali di interesse generale a finalità educativa

interventi e servizi finalizzati al miglioramento e salvaguardia dell'ambiente

interventi a tutela e salvaguardia del paesaggio

formazione universitaria e

postuniversitaria

ricerca scientifica di particolare interesse

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione di cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (qui descritte)

radiodiffusione a carattere comunitario

organizzazione e gestione di

attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso

formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa

servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del TS



cooperazione allo sviluppo
attività commerciali legate
al commercio equo e
solidale

servizi finalizzati
all'inserimento o
reinserimento nel mercato
del lavoro

alloggio sociale

accoglienza umanitaria

agricoltura sociale

organizzazione e gestione
di attività sportive
dilettantistiche

beneficenza e sostegno a
distanza di persone
svantaggiate o di attività di
interesse generale

promozione della cultura
della legalità, non violenza,
pace fra i popoli, difesa non
armata

promozione e tutela dei

diritti umani, civili, sociali,
politici, nonché dei diritti
dei consumatori ed utenti,
promozione delle pari
opportunità e delle banche
del tempo


cure di procedure di
adozione internazionale

protezione civile

riqualificazione dei beni
pubblici inutilizzati o dei
beni pubblici confiscati



I settori di attività: un quadro articolato ed eterogeneo



■ Cultura, sport e ricreazione

■ Istruzione e ricerca

■ Sanità

■ Assistenza sociale e protezione civile

■ Ambiente

■ Sviluppo economico e coesione sociale

■ Tutela dei diritti e attività politica

■ Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi

■ Altre attività





Gli ETS possono svolgere attività diverse da quelle dell'articolo 5, a condizione che siano

SECONDARIE E STRUMENTALI

rispetto a quelle di interesse generale e secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro

STORICAMENTE...

Nel silenzio del legislatore, storicamente, si discorreva di attività economica produttiva per gli enti del Libro V a fronte di un'attività meramente satisfattiva per quelli del libro I, secondo la risalente concezione che associazioni e fondazioni dovessero svolgere attività caritatevoli.

Si riteneva, dunque, che gli enti senza scopo di lucro non potessero svolgere attività d'impresa → società di fatto



Oggi: l'attività economica è compatibile in quanto strumentale al perseguimento dello scopo "ideale"

Pertanto, gli enti senza scopo di lucro possono svolgere, anche in via principale, attività d'impresa, con il limite che l'utile debba essere reinvestito nell'attività svolta e non diviso tra gli associati (*non distribution constraint*) .



Assenza totale di scopo di lucro (salvo che per imprese sociali)

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 8, co. 1)

Per tale ragione, eventuali utili o avanzi di gestione (c.d. «utile oggettivo») non possono essere distribuiti tra gli associati (c.d. «divieto di scopo di lucro soggettivo»)

CASO:

Lo Statuto dell'Associazione "Amici dello Sport" prevede come fine statutario la promozione e la preparazione per l'attività sportiva; che chiunque può divenire socio, previa compilazione di un modulo di iscrizione e previo pagamento della quota d'iscrizione annuale e pagamento di una tariffa a titolo di abbonamento variabile a seconda del periodo (mensile, semestrale, annuale) per il quale gli associati vogliono godere dei servizi offerti dall'Associazione e dell'orario con il quale intendono accedere agli stessi. Sempre da Statuto, per l'utilizzo degli armadietti è previsto un corrispettivo. L'associazione poi, pratica formule di sconto per abbonamenti annuali, per gli associativi che presentavano nuovi iscritti, formule omaggio per il mese di agosto e lezioni di prova gratuite e propone attività di body building, cardio fitness, potenziamento muscolare, ginnastica di mantenimento, riequilibrio posturale, fit boxe, step, panca fit e bagno turco.

Gli utili dell'Associazione costituiscono il compenso che i tre amministratori percepiscono come premio annuale per le cariche associative rivestite e che varia di anno in anno, in modo esattamente corrispondente agli utili dell'Associazione e in modo non proporzionato al lavoro che svolgono per l'ente



L'Agenzia delle Entrate contesta, alla luce dei suddetti elementi, che l'attività dell'associazione non è destinata a preparare atleti sportivi dilettanti, che poi praticano attività qualificabili come sport e, ulteriormente, contesta che le tariffe applicate e le formule pubblicitarie rispondono alle logiche del mercato. Infine, l'Agenzia delle Entrate rileva che in nessuna parte gli utili dell'Associazione vengono finalizzati alla promozione del fine statutario.





Il divieto di distribuzione degli utili riguarda che le forme di «**distribuzione indiretta di utili**»

- a) la corresponsione a soggetti che ricoprono cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta
- b) la corresponsione a lavoratori di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento



Il divieto di distribuzione riguarda anche il **patrimonio residuo** dell'ETS in caso di estinzione

devoluzione ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.


REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

E) iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore

tenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pur a fronte di una gestione operativa su base territoriale ad opera delle Regioni e Province autonome.

Consultabile on line (simile a registro delle imprese)

Le prospettive di misurazione statistica



L'attuale registro mette in connessione ed armonizza fonti informative diverse e molto frammentate

Il futuro registro avrà come fonte primaria il **Registro unico Nazionale del Terzo Settore** ma dovrà completarlo per differenze di perimetro e copertura.

Effetto positivo su:

- Qualità dei dati
- Coerenza delle fonti
- Tempestività





Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni:

- **Organizzazioni di volontariato;**
- **Associazioni di promozione sociale;**
- **Enti filantropici;**
- **Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;**
- **Reti associative;**
- **Società di mutuo soccorso;**
- **Altri enti del Terzo settore.**



Iscrizione

la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore è presentata dal rappresentante legale dell'ente

all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale,

depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando la sezione del registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione.



L'ufficio del registro unico **verifica la sussistenza delle condizioni** previste dal CTS per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta.



L'ufficio del Registro può:

- iscrivere l'ente;
- rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
- invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.

Decorsi **sessanta giorni** la domanda di iscrizione s'intende accolta (**silenzio assenso**)



Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono :

- risultare tutte le informazioni dell'ente (denominazione; forma giuridica; sede legale; oggetto dell'attività di interesse generale; generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente e dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni...)
- devono inoltre essere iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione...
- devono essere depositati i rendiconti e i bilanci



Funzioni di:

Superamento dei registri speciali già esistenti (es. odv, aps, onlus..) che non sono coordinati tra di loro e non garantiscono una prassi uniforme (anche ai fini dei controlli)

Trasparenza

Conoscibilità dei dati dell'ETS

Pubblicità e opponibilità degli atti



In presenza di una causa di estinzione o scioglimento dell'ente

liquidazione

devoluzione del proprio patrimonio ad altro ETS (limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale)

cancellazione dell'ente dal Registro

.



In attesa che il Registro unico nazionale diventi operativo:

continuano ad applicarsi le norme previgenti (leggi speciali) ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del CTS entro 24 mesi dalla data della sua entrata in vigore.

RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: procedimento accentrato presso la Prefettura competente per territorio (o presso la Regione a seconda del settore di attività)

in buona parte sistema normativo- automatico però rimangono ancora alcuni controlli:

- scopo possibile e lecito
- il patrimonio adeguato alla realizzazione dello scopo



CRITICITA'

- tempistiche lunghe per il rilascio del provvedimento (silenzio diniego)
- sussistenza di una discrezionalità valutativa della Prefettura
- generale difformità tra singole regioni e singole prefetture
- disomogeneità valutativa del criterio di adeguatezza patrimoniale (in taluni casi, patrimoni richiesti superiori a quelli necessari per una società a responsabilità limitata e anche per una società per azioni)
- impossibilità di conoscere in tempo adeguato e con sistemi di consultazione la situazione aggiornata di ogni ente



Procedimento ALTERNATIVO e non sostitutivo

Si aggiunge a quello previsto dal D.P.R. 361/2000 ed è riservato agli ETS



Ruolo centrale del notaio

2 valutazioni:

- Patrimonio costitutivo minimo (Euro 15.000/30.000)
- Natura dell'ente di Terzo settore (**intesa come rispetto delle regole di cui al CTS**)

Poi iscrizione dell'ente nel RUN → verifica solo **FORMALE**



Per tal via si otterrà:

- riconoscimento automatico (e non più concessorio)
- maggiore efficienza, tempi brevi e certi;
- uniformità delle prassi operative (il RUN è unico e nazionale)
- superamento della discrezionalità prefettizia in merito allo scopo dell'ente e all'idoneità del suo patrimonio

IN CONCLUSIONE:

Per essere ETS servono **cumulativamente** tutti gli elementi costitutivi (lett. a-e)
non basta essere un ente senza scopo di lucro ai sensi del codice civile ma occorre anche:

- perseguire le finalità indicate dal CTS
- svolgere, in via esclusiva o principale, un'attività di interesse generale
- agire senza scopo di lucro
- essere iscritti nel RUN



Solo agli enti iscritti al RUN sono riservate le agevolazioni fiscali,
le altre misure di promozione e sostegno,
il rapporto privilegiato con gli enti pubblici

Per contro, solo gli ETS devono seguire le regole del CTS e solo gli ETS sono sottoposti ai controlli previsti nel CTS

VARIETA' TIPOLOGICA DEL NON PROFIT

Fondazioni di origine bancaria

Fondazioni classiche

Fondazioni di partecipazioni

Fondazioni di comunità

Enti filantropici

Trust onlus

Trust, atto di destinazione e contratto di affidamento fiduciario nella legge c.d. del «Dopo di noi»

Patrimoni destinati

IBRIDAZIONE DELLE FORME: SOCIETÀ BENEFIT

Le Benefit Corporation sono un'innovazione nel panorama internazionale delle entità societarie e nascono con l'intento di coniugare la prospettiva lucrativa di una qualsiasi società commerciale con uno o più obiettivi sociali e/o ambientali di cui la stessa intende farsi carico.

L'Italia è il primo paese europeo a prevedere quest'istituto giuridico (introdotta dalla Legge di stabilità 2016 - legge n. 208/2015, ai commi 376 – 384 dell'articolo 1)



Devono perseguire una o più finalità di beneficio comune,
operando in modo responsabile e sostenibile nei confronti di persone,
comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e
associazioni ed altri portatori d'interesse
adottando uno standard di valutazione esterno
le responsabilità degli amministratori sono orientate in modo da
bilanciare l'interesse dei soci al perseguimento di finalità di beneficio
comune



Sono enti *for profit* che perseguono, accanto allo scopo classico della divisione degli utili, **senza limiti di distribuzione**, anche finalità di beneficio comune.

La società benefit è una società commerciale (riconducibile al libro V del codice civile) che mira ad avere un impatto positivo sull'ambiente e sulla società e intende operare in modo sostenibile e trasparente

e

devono essere amministrate in modo da contemperare il perseguimento dell'interesse dei soci con le finalità di beneficio comune e con gli interessi degli stakeholder..

START UP INNOVATIVE A VOCAZIONE SOCIALE

Le S.I.aV.S. sono società di capitali

Devono avere sede principale in Italia

Devono essere di nuova costituzione o costituite da non più di cinque anni

Non devono essere quotate


Non possono avere più di cinque milioni di euro di valore della produzione annuo


Non possono distribuire utili

Devono svolgere attività di sviluppo Produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico

La Startup Innovativa a Vocazione Sociale deve inoltre operare nell'ambito dei settori previsti per le Imprese Sociali

Type of Organizations





I modelli aziendali ibridi sono diventati dapprima una novità, poi una realtà organizzativa importante.

Un business model “for-purpose”, una sinergia tra obiettivi sociali, economici e ambientali.